

Circolare informativa del mese di Settembre 2019

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Informative e news per la clientela di studio

VENDITE A DISTANZA

Entro il 31 ottobre 2019 l'invio dei dati relativi a vendite che avvengono mediante interfaccia elettronica

L'articolo 13, D.L. 34/2019 ha introdotto novità in tema di vendite di beni tramite piattaforme digitali. I soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati o di beni all'interno dell'Unione europea, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (*marketplace*), una piattaforma digitale, un portale o mezzi analoghi, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate entro il mese successivo a ciascun trimestre i dati per ciascun fornitore. In sede di prima applicazione, la prima trasmissione delle informazioni relative alle cessioni a distanza di beni scade il 31 ottobre 2019. Entro la medesima data si dovranno trasmettere anche i dati riferibili al periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019.

Una Informativa di approfondimento delle novità del provvedimento n. 660061/2019 sarà pubblicata sulla Circolare mensile di ottobre 2019.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 660061, 31/07/2019)

DEPOSITI FISCALI

Nuovo regime Iva per i depositi di carburanti o combustibili

L'Agenzia delle entrate ha offerto chiarimenti in merito alle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2018 (in vigore dal 1° febbraio 2018) in materia di regime Iva per la benzina, il gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili. L'articolo 1, commi da 937 a 943, L. 205/2017 ha introdotto misure di contrasto all'evasione Iva in relazione all'immissione in consumo da un deposito fiscale o all'estrazione da deposito di destinatario registrato, di cui agli articoli 23 e 8, D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise), di carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili. Le disposizioni riguardano i depositi utilizzati solo per la custodia dei carburanti per motori e di altri prodotti carburanti o combustibili e non quelli di produzione di cui all'articolo 23, comma 1, D.Lgs. 504/1995.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 18, 07/08/2019)

ACCORDO PER IL CREDITO 2019

Pubblicato l'elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari aderenti

Il nuovo "Accordo per il Credito 2019" firmato il 15 novembre 2018 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali prevede l'iniziativa "Imprese in Ripresa 2.0", cioè la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di:

- sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti/leasing delle pmi;
- allungare la scadenza dei finanziamenti delle pmi.

È stato recentemente pubblicato l'elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari, disponibile al *link*

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-impreses/accordo%20credito%202019/Banche%20aderenti/Lista%20banche%2030%20luglio2019.pdf, aderenti all'iniziativa in vigore fino al 31 dicembre 2020.

(Associazione bancaria italiana, Misura Imprese in Ripresa 2.0, 31/07/2019)

INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2019 – 31 dicembre 2019: il saggio d'interesse è pari a zero. Il tasso effettivo da applicare per le transazioni commerciali perfezionate dopo il 1° gennaio 2013 è, dunque, pari all'8,00% (non modificato dal 1° gennaio 2017 in avanti). Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

(Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato, G.U. n. 183 del 06/08/2019)

CONTROLLI FISCALI

Sperimentazione dell'analisi del rischio di evasione con utilizzo dell'archivio dei rapporti finanziari

È partita la sperimentazione da parte dell'Agenzia delle entrate di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società di persone e le società di capitali mediante l'utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari all'Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria. Con l'ausilio di tale procedura di analisi sono individuate le società di persone e le società di capitali per le quali emerge una incoerenza tra le movimentazioni comunicate all'Archivio dei rapporti finanziari e i ricavi/volume d'affari dichiarati per i periodi di imposta 2016 e 2017. Allo scopo di effettuare un riscontro dell'efficacia del modello di analisi, le posizioni selezionate sono trasmesse alle Direzioni provinciali competenti per le valutazioni relative all'avvio di ordinarie attività di controllo.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 669173, 08/08/2019)

CREDITO IMPOSTA SPESE PUBBLICITÀ

Per il 2019 misura dell'agevolazione pari al 75% della spesa incrementale per tutti

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali possono beneficiare del credito di imposta per le spese di pubblicità sostenute se hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie per importo superiore di almeno l'1% degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel periodo di imposta precedente. Per il 2019 le comunicazioni di accesso al credito devono essere effettuate dal 1° ottobre 2019 al 31 ottobre 2019. La sezione del sito dell'Agenzia delle entrate in cui trovare tutti i chiarimenti ministeriali utili alla presentazione dell'istanza telematica è disponibile al *link* <https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Scheda+informativa+Investimenti+pubblicitari+incrementali/?page=schede+agevolazioni>. Si ricorda che il credito effettivamente spettante potrà essere inferiore a quello richiesto con l'istanza, nel caso in cui l'ammontare complessivo degli importi richiesti con le istanze superi l'ammontare delle risorse stanziare.

(L. 81/2019 di conversione del D.L. 59/2019, G.U. n. 188 del 12/08/2019)

RicordandoVi che la presente circolare ha lo scopo di fornirVi solo dei brevi accenni sulle novità fiscali più importanti, restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione od approfondimento in merito agli argomenti trattati.

Cardano al Campo, 11 Settembre 2019

Rag. Paolo Baratelli

